

IL FILO D'ARIANNA

Suggerimenti per districarsi nel labirinto della vita quotidiana

NON SANZIONABILE PENALMENTE L'IMPRENDITORE CHE PER MANCANZA DI LIQUIDITÀ PREFERISCE PAGARE GLI STIPENDI AI DIPENDENTI ANZICHÉ ASSOLVERE GLI OBBLIGHI FISCALI

L'imprenditore che non provveda, quale sostituto d'imposta, a versare nei termini l'importo delle ritenute d'acconto risultante dalle certificazioni rilasciate ai dipendenti, se superiore ai 50mila euro per periodo d'imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, come disposto dalla Legge sui reati tributari (articolo 10-bis Decreto Legislativo n° 74/2000). Era stato condannato per tale norma ad un anno e sei mesi di reclusione, pena ridotta poi ad un anno, in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Brescia, il titolare di un'impresa che, rilevata l'azienda in crisi economica, aveva ritenuto doveroso corrispondere gli stipendi ai circa duecento dipendenti, per il sostentamento delle proprie famiglie, piuttosto che versare all'erario le ritenute fiscali registrate in busta paga. La Corte di Cassazione però, con Sentenza n° 6737 del 12 Febbraio 2018, ha ritenuto non colpevole detto imprenditore, il cui comportamento doveva essere esaminato approfonditamente, onde accertare la

sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ed ha annullato la condanna, rinviando il giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello per una nuova decisione. Nei casi d'omesso versamento del debito d'imposta da parte di aziende che versano in gravi crisi di liquidità, sovente sull'orlo del fallimento, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, più orientata a ritenere che la circostanza non integri la figura di reato, sia sotto il profilo soggettivo, che per l'esimente causa della "forza maggiore". Il comportamento dell'imprenditore che dichiara di essersi sentito obbligato alla scelta, optando per il pagamento degli stipendi ai dipendenti, rende evidente l'assenza del requisito del "dolo", la cui presenza avrebbe lasciato possibile, in contrasto con la Carta Costituzionale, punirlo per aver preferito tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, al lavoro ed alla conseguente retribuzione.

APPLICARE AL PROPRIO CANE IL COSIDDETTO "COLLARE ANTIABBAIO" CONFIGURA REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI DOMESTICI SANZIONATO DAL CODICE PENALE

Condannato al pagamento di un'ammenda di 800 euro per aver applicato ai propri cani dei "collari antiabbaio", muniti cioè di un dispositivo che, comandato a distanza, è in grado di emettere una scossa elettrica, impedendo con tale impulso ai cani di abbaiare, il proprietario degli animali propose ricorso in Cassazione, sostenendo che godevano comunque di buona salute e che il sistema veniva utilizzato in via del tutto eccezionale e sorvegliata. Per la Suprema Corte però, coerentemente con l'ormai consolidata giurisprudenza, per l'integrazione del reato di "maltrattamento di animali" (Art. 727 Codice Penale), non è necessaria la

volontà d'infierire sulla povera bestia, né che quest'ultima subisca lesioni all'integrità fisica, potendo la sofferenza concretizzarsi anche solo mediante un impulso doloroso, tale da incidere sull'integrità psicofisica dell'animale. I giudici di legittimità hanno, infatti, puntualizzato che costituiscono maltrattamenti, idonei a configurare la prevista fattispecie, non solo quei comportamenti che offendono il comune senso di pietà, per manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che possono condizionare la natura dell'animale, incidendo sulla sua sensibilità (Corte di Cassazione, 3^a Sezione Penale, Sentenza n. 3290 del 24 Gennaio 2018).